Civile Ord. Sez. 5 Num. 28073 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: SALI MARIA CLARA
Data pubblicazione: 29/10/2026

REVOCAZIONE di ordinanza della S.C. per errore revocatorio – inammissibile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso per revocazione iscritto al n. 1238/2026 R.G. proposto da:

KAMAREEF S.R.L., in persona del legale rapp.te *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto D'Atri, giusta procura speciale in atti

– ricorrente –

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale *pro tempore,* rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

- controricorrente–

per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 17840/2025, pubblicata in data 1.7.2025;

udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Clara Sali all'adunanza camerale del 13.10.2026;

FATTI DI CAUSA

1. La società in epigrafe propone istanza di revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 17840/2025, con cui è stato respinto il sesto motivo del ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 3707/2/2020 e dichiarati assorbiti tutti gli altri.
2. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

3. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del 13.10.2026.
4. La Procura Generale, in persona del Sost. Proc. Fulvio Troncone, ha depositato conclusioni scritte e il ricorrente memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo, rubricato **«***articolo 391-bis cpc, in relazione all'articolo 395, primo comma, n. 4 cpc, articoli 17-bis e 22, d.lgs 546 del 1992, - l'errore circa la data di iscrizione del ricorso avanti la CTP Roma - notificazione del ricorso di primo grado 12.9.17; iscrizione dopo 90 giorni ed entro i successivi 30 (entro quindi il 10.1.18)»,* la società ricorrente chiede la revocazione dell'ordinanza in epigrafe, nella parte in cui, esaminato il sesto motivo del ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 3707/2/2020, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto il ricorso di primo grado inammissibile, anche per violazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 546/1992. Assume al riguardo che questa Corte è incorsa in evidente errore revocatorio, non essendosi avveduta che il termine per costituirsi nel giudizio di primo grado era di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto impugnato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 bis e 22 del decreto legislativo n. 546/1992. Chiede altresì, in sede rescissoria, la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 3707/2/2020, riproponendo i motivi dell'originario ricorso.

2. L'istanza è inammissibile.

3. Si legge nell'ordinanza di questa Corte n. 17840/2025, per quanto qui di interesse:" 2*.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione di legge - articolo 360 c.p.c. in relazione all'articolo 101 c.p.c. » per avere la Commissione tributaria regionale sollevato d'ufficio l'eccezione sul ritardo nell'iscrizione a ruolo senza dar modo alle parti di replicare, e senza avvedersi che in primo grado*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la notificazione del ricorso era stata effettuata il 12/9/2017, mentre l'iscrizione a ruolo era avvenuta il 27/12/2018, mentre in secondo grado la notificazione dell'appello e l'iscrizione a ruolo erano state effettuate entrambe il 19/12/2018." (…) *"3.1. Va preliminarmente esaminato il sesto motivo di ricorso, per il principio della ragione più liquida. 3.2. La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello affermando quanto segue: "Va preliminarmente osservato che, come risulta in atti, è da ritenere regolarmente notificato l'atto impositivo di cui si tratta, mediante la raccomandata recapitata il giorno 8 giugno 2017 e firmata dal portiere. Tanto premesso è da rilevare che il ricorso introduttivo era stato notificato alla controparte oltre i sessanta giorni, così superando il termine perentorio previsto dall'art. 21 del d. lgs. n. 546/92; deve ancora sottolinearsi che l'ulteriore termine dei trenta giorni per il successivo deposito risulta disatteso». 3.3. Ciò posto, in tema di contenzioso tributario, il ricorrente - ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - deve depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato o copia dello stesso, consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l'adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione della parte resistente. 3.4. Emerge dalle deduzioni della stessa ricorrente nel ricorso in cassazione (cfr. pag. 16) e dalla documentazione allegata (estratto del Registro Generale della Commissione tributaria provinciale di Roma), che la notifica del ricorso in primo grado era stata effettuata in data 12/9/2017 mentre l'iscrizione a ruolo era stata effettuata il 27/12/2017. 3.5. La*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Commissione tributaria regionale ha dunque correttamente confermato la sentenza di primo grado sul rilievo relativo al tardivo deposito del ricorso notificato. 3.6. È opportuno inoltre evidenziare che l'art. 101, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. realizza la trasposizione del principio costituzionale del diritto al contraddittorio nell'ambito del processo civile ed è in questa prospettiva che si colloca il c.d. divieto della terza via, previsto dall'ultimo periodo del secondo comma. 3.7. La norma impone al giudice, ove rilevi d'ufficio una questione, che intenda porre a fondamento della propria decisione, l'obbligo di sottoporla al contraddittorio tra le parti, assegnando loro un termine per presentare memorie contenenti osservazioni, in maniera tale da evitare una «decisione solitaria» su una questione decisiva per l'esito del giudizio. 3.8. L'ambito applicativo della norma non è, tuttavia, illimitato, in ragione dei limiti interni individuati in primo luogo dal normativo (che prevede che l'obbligo operi rispetto a questioni poste a fondamento della decisione giudiziale), ma anche dalla lettura che ne ha dato il «diritto vivente» attraverso la giurisprudenza di questa Corte, ed in tal senso, si è giunti ad una perimetrazione della portata applicativa della norma al fine di evitare ingiustificate dilazioni delle tempistiche di svolgimento del processo, in aperto contrasto con il principio di ragionevole durata, che concorre con il principio del contraddittorio, recepito dall'art. 101 c.p.c., a garantire il «giusto processo» (art. 111 Cost.).3.9. Ne consegue che il divieto di decisione solitaria da parte del giudice rimane circoscritto alle questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, queste ultime rappresentate da questioni giuridiche che sottendono una modificazione del quadro fattuale oggetto del giudizio. 3.10. In relazione a queste due tipologie di questioni si impone al giudice l'obbligo di evitare una «decisione a sorpresa», che menomerebbe il diritto di difesa delle parti, negando loro il contraddittorio, privandole

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

delle «connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione» (Cass. n. 11453/2014; Cass. n. 1577/2005). 3.11. Proprio alla luce delle conseguenze che la violazione di tale obbligo produce sul diritto di difesa, essa viene sanzionata con la nullità della sentenza, ma analogamente non è dato ritenere per le questioni di puro diritto, in relazione alle quali le parti potrebbero svolgere un'attività esclusivamente assertiva, consistente in «mere difese», o richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito al giudizio (tra le molte: Cass. n. 29210/2024; Cass. n. 1617/2022; Cass. n. 22778/2019; Cass. n. 15037/2018; Cass. n. 10353/2016; Cass. n. 11453/2014). 3.12. Tra le questioni di diritto rientrano anche le questioni di rito (Cass. n. 41980/2021; Cass. n. 11724/2021; Cass. n. 6218/2019), ivi comprese quelle relative ai requisiti di ammissibilità della domanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 7356/2022). 3.13. Con particolare riferimento a quest'ultima categoria di questioni, rileva invero un principio di autoresponsabilità in ambito processuale in base al quale la parte, dotata di un livello minimo di diligenza processuale, non può non prevedere che il giudice possa rilevare le carenze dei requisiti previsti dal legislatore a pena di inammissibilità della domanda (Cass. n. 15019/2016). 3.14. Occorre, pertanto, ribadire che il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Cass. n. 15019/2016). 4.1. Il rigetto del sesto motivo di ricorso determina l'inammissibilità dei rimanenti motivi, che non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata. 4.2. Deve farsi applicazione del principio secondo il quale allorché la sentenza sia sorretta da due diverse rationes decidendi distinte e autonome, come nel caso in esame, ciascuna delle quali sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'inammissibilità o l'infondatezza del motivo di ricorso attinente ad una di essa rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare la cassazione della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass. n. 15399/2018). 4.5. Le questioni prospettate nei rimanenti motivi sono volte, oltre che a chiedere il consequenziale annullamento della sentenza impugnata e la decisione nel merito della controversia (settimo motivo), a censurare la sentenza impugnata laddove ha rilevato la tardività della notifica del ricorso introduttivo. 4.6. La sentenza impugnata ha tuttavia, come si è detto, altresì rilevato, con autonoma motivazione in sé sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, l'inammissibilità del ricorso originario per tardivo deposito ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. 4.7. Tale ratio decidendi resiste alle censure della ricorrente per le ragioni sopra esposte, sicché risulta consolidata la motivazione pure posta dalla sentenza impugnata a fondamento del rigetto dell'appello, atteso che, se anche le ragioni svolte con i restanti motivo fossero fondate, non sarebbero idonee a incidere sulla statuizione della sentenza impugnata, con la conseguente irrilevanza del loro esame. 5. Sulla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto."

4. Tanto premesso, è stato più volte chiarito da questa Corte che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

4.1. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5, n. 9802/2023; Sez. 6 - 1, n. 2236/2022, Rv. 663756 – 01; Sez. 6 5, n. 5387/2022; Sez. 5, n. 22994/2021; Sez. 5, n. 29042/2021; Sez. 5, n. 27131/2020, Rv. 659719 - 01; Sez. 5, n. 26890/2019, Rv. 655451 - 01; ma già Sez. 3, n. 13915/2005, Rv. 582707 – 01; Sez. U, n. 9882/2001, Rv. 548338 – 01).

5. Nel caso in esame, è da escludere il lamentato errore di percezione, addebitandosi piuttosto un errore di giudizio, consistente nell'errato computo del termine per la costituzione del ricorrente nel giudizio di primo grado, per non avere questa Corte, in tesi, tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 17 bis e 22 del decreto legislativo 546/92, in virtù del quale il termine non sarebbe di trenta giorni, ma di centoventi (novanta + trenta).

5.1. Con l'istanza in esame la società ricorrente mira, dunque, ad indurre il Collegio ad una rivalutazione delle conclusioni giuridiche cui

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

è pervenuta l'ordinanza impugnata, al fine di ottenere un diverso ed a sé favorevole giudizio circa la tempestività della costituzione nel giudizio di primo grado, vaglio del tutto precluso in questa sede.

6. Il ricorso per revocazione va pertanto dichiarato inammissibile.

7. Spese secondo soccombenza.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.10.2026.

La Presidente

(Roberta Crucitti)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale